

Fatturazione elettronica: obbligo a 360°

Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma

La legge di Bilancio 2018 estende l'obbligo della fatturazione elettronica a tutti i soggetti passivi IVA, con poche eccezioni. La previsione si inserisce nell'ambito delle misure volte ad aumentare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, nonché ad incentivare l'adempimento spontaneo. La decorrenza delle nuove norme è fissata al 1° gennaio 2019, ad eccezione delle fatture relative a cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e a prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una PA, per le quali la novità si applica dal 1° luglio 2018.

L'art. 77 della **legge di Bilancio per il 2018** (A.S. n. 2960), modificando il D.Lgs. n. 127/2015, prevede alcune misure di contrasto all'evasione, in particolar modo quella all'IVA, imperniata principalmente sulla **estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica**, già in vigore dal 2013 per le operazioni di cessione/prestazione verso le Pubbliche Amministrazioni, alle operazioni tra soggetti privati residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Leggi anche

- [Fattura elettronica tra privati: le criticità del nuovo obbligo](#)
- [La fatturazione elettronica porta la precompilata IVA](#)
- [Fatturazione elettronica e tracciabilità: così si riduce il periodo di accertamento](#)
- [Dalla fattura elettronica alla precompilata IVA: arriva il Fisco 4.0](#)

La norma conferma l'obbligo di utilizzare il **Sistema di Interscambio (Sdi)**, gestito dall'Agenzia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione.

L'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sdi consente all'amministrazione di **acquisire in tempo reale** le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici, offrendo così la possibilità di effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l'IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute.

In pratica, l'Agenzia avrà a disposizione, in tempo reale, le singole operazioni attive e passive effettuate dai soggetti IVA, con la possibilità di controllare la rispondenza dei versamenti periodici in modo molto più rapido rispetto ad oggi e, nei casi di frode (ad esempio, emissione di fatture fittizie), intervenire tempestivamente.

Sulla base del D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possono **optare** per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. Inoltre, gli stessi dati possono essere acquisiti dall'Agenzia delle Entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l'opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sdi. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente che ha esercitato l'opzione invierà i dati relativi alle altre fatture - o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole - con la trasmissione dei dati fattura.

La norma contenuta nella legge di Bilancio 2018, quindi, **supera il regime opzionale** oggi vigente prevedendo il passaggio obbligato alla fatturazione elettronica mediante il Sdi.

Decorrenza

L'art. 77, comma 3 della legge di Bilancio prevede che le disposizioni sulla fatturazione elettronica si applichino a partire **dal 1° gennaio 2019**, per consentire ai contribuenti e alla pubblica amministrazione di poter completare gli adempimenti tecnici e strumentali in tempo utile per il debutto del nuovo regime.

Decorrenza anticipata

Le disposizioni sulla fatturazione elettronica troveranno applicazione per le fatture emesse a partire **dal 1° luglio 2018** relative a:

- cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica i soggetti passivi che:

- a) rientrano nel **regime di vantaggio**, di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011;
- b) applicano il **regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014.

Operazioni con soggetti non residenti

La fatturazione elettronica **non è obbligatoria** nel caso di operazioni effettuate nei confronti di ovvero effettuate da controparti non stabilite o residenti nel territorio dello Stato.

In tal caso, però, viene previsto l'obbligo, per i soggetti passivi nazionali (cedenti/prestatori o cessionari/committenti) di **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei **"dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi"** verso o da controparti non stabilite nel territorio dello Stato.

L'obbligo di trasmissione telematica non sussiste per le operazioni che formano oggetto di formalità doganali ("per le quali è stata emessa una bolletta doganale") e, naturalmente, per le operazioni per le quali siano state comunque emesse o ricevute fatture elettroniche.

La trasmissione telematica delle operazioni è effettuata **"entro il giorno 5 del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

Sanzioni

In caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle telematiche la **fattura** si intende **non emessa** e si applicano, quindi, le sanzioni previste dall'art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 (sanzione dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato ovvero da 250 a 2.000 euro quando la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo).

Il cessionario/committente che non vuole incorrere nella sanzione deve procedere alla regolarizzazione prevista dall'art. 6, comma 8 del citato decreto, trasmettendo i documenti prodotti al Sdl.

In caso di **omissione della trasmissione** prevista per le operazioni effettuate con controparti non stabilite nel territorio dello Stato, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con il limite massimo di 1.000 euro

per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi.

Abolizione dello spesometro

In un'ottica di semplificazione del sistema, di coerenza del quadro normativo e di attuazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, la legge di Bilancio prevede l'abrogazione del c.d. spesometro *ex art. 21 del D.L. n. 78/2010*.

Copyright © - Riproduzione riservata